

Esito di richiesta di Valutazione di Incidenza ambientale e di Nulla Osta

(art. 5, D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 6, 11 e 13 legge 394/91 s.m.i.)

N° 105

Del 20/06/2018

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA BT IN CAVO
INTERRATO IN LOC. SAN PELLEGRINO NEL COMUNE DI NORCIA
PR. 143/18

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che si condivide;

In virtù:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 e s.m.i., artt. 6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "Uccelli" 2009/147/CE e "Habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 220/2010 e s.m.i.;
- della D.G.R. Umbria n.1274/2008 e s.m.i.;
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento della valutazione di incidenza;
- delle disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 394/91 adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29/03/1994, e s.m.i.;
- dello Statuto del Parco;
- del D.lgs. n. 165/2001;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento relativo alla realizzazione nuova linea elettrica BT in cavo interrato in loc. San Pellegrino nel comune di Norcia ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e artt. 6, 11 e 13 Legge 394/91 e s.m.i.;

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi

RILASCI IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC IT 5210071 "Monti Sibillini" e alla ZPS IT 5210071 "Monti Sibillini".

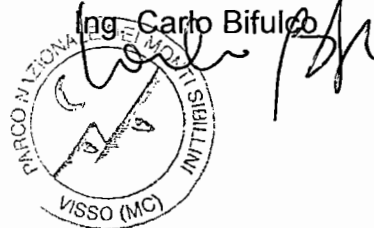
Si rilascia, altresì, ad E- Distribuzione S.p.A il Nulla Osta, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto come da documentazione presentata, secondo le modalità descritte nell'istanza di valutazione di incidenza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni che valgono anche come misure di mitigazione di valutazione di incidenza ambientale:

- dovrà essere ripristinato il cotico erboso nelle aree di cantiere non destinate alla viabilità. A tal fine potrà essere utilizzato fiorume proveniente dallo sfalcio delle praterie locali da posare direttamente sul terreno;

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.

Il presente Nulla Osta è valido per un periodo di cinque anni, dalla data di emissione scaduto il quale l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuovo Nulla Osta.

IL DIRETTORE
Ing. Carlo Bifulco



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato alla Valutazione di incidenza ambientale e al Nulla Osta

Vista l'istanza trasmessa da E-Distribuzione S.p.A. e acquisita al protocollo del Parco n. 3098 del 28/05/2018 con la quale veniva richiesto il Nulla Osta, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della legge 394/91 e s.m.i., e la Valutazione Incidenza Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i.

Considerato che la suddetta istanza si riferisce al progetto per la realizzazione di una nuova linea elettrica BT in cavo interrato in loc. San Pellegrino nel Comune di Norcia;

Considerato, in particolare, che gli interventi previsti consistono:

- nella rimozione della pavimentazione stradale
- nell'esecuzione di uno scavo con partenza dall'attraversamento della S.P. 478/1 di San Pellegrino (tratto A-B) per continuare in percorrenza alla strada comunale di San Pellegrino per una lunghezza di circa 650 metri fino punto di consegna (tratto B-C)
- nella posa del cavo all'interno di apposita canalizzazione in plastica e rilascio della tubazione ausiliaria, nel tratto di attraversamento della S.P. 478/1;
- nel rinterro con uno strato di sabbia, nastro segnalatore, misto cementato e ove preesistente copertina di bitume;

Tenuto conto che i tempi di esecuzione dei lavori sono stimati in 30 gg, mentre i tempi di ripristino sono stimati in 10 gg.

Preso atto che l'area interessata dagli interventi ricade:

- all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "Ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- zona "C" di Protezione, del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006);
- all'interno della Rete Natura 2000:
ZSC-ZPS IT5210071 Monti Sibillini versante umbro;

Vista la relazione di screening per la valutazione di incidenza ambientale redatta secondo le linee guida di cui alla DGR Umbria n. 1274/2008 e s.m.i.;

Considerato che:

- sulla base di quanto presentato nello "studio di incidenza" redatto dal Dr. For. J. Emanuele Giraldo, tale progetto non ha incidenza significativa sull'integrità del sito Natura 2000;
- tale opera non sembra in contrasto con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei Siti Natura2000;

Ravvisato che il suddetto intervento risulta compatibile con la normativa tecnica del Piano per il Parco e che la realizzazione del medesimo non ha incidenza negativa significativa per le specie e gli habitat della rete Natura 2000;

Considerato:

- Che le opere previste nella progettazione in questione, tenendo anche conto della localizzazione, non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e s.m.i. (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993);

Che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente e con gli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco;

Ravvisata, pertanto, la necessità di emanare il presente provvedimento di valutazione di incidenza ambientale e nulla osta ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. e degli artt. 6, 11 e 13 della legge n. 394/1991;

In virtù, quindi:

- del D.M. 03/02/1990;
- della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91 e s.m.i., artt. 6, 11 e 13;
- del D.P.R. 06.08.1993;
- delle Direttive "Uccelli" 2009/147/CE e "Habitat" 92/43/CEE;
- del D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e s.m.i.;
- delle Misure di Conservazione dei Siti Natura 2000 (D.C.D. n. 19 del 04/07/2016, approvazione con D.G.R. Marche n. 823 del 25/07/2016);
- della DGR Marche n. 220/2010 e s.m.i.;
- della DGR Umbria n° 5 del 08/01/2009;
- della D.G.R. Umbria del 20/02/2013 n. 123;
- della convenzione rep. 820 del 30/04/2015 siglata con la Regione Umbria e avente ad oggetto l'affidamento della valutazione di incidenza;
- delle disposizioni relative al rilascio del nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 394/91 adottate dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29/03/1994, e s.m.i.;
- dello Statuto del Parco;
- del D.lgs. n. 165/2001;

Per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi

SI PROPONE DI RILASCIARE IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Si ritiene che gli interventi in oggetto non comportino una incidenza negativa significativa nei confronti degli habitat e delle specie, floristiche e faunistiche, di cui alla ZSC-ZPS IT5210071 "Monti Sibillini versante umbro".

Si rilascia, altresì, ad E- Distribuzione il Nulla Osta, ai sensi degli artt. 6, 11 e 13 della legge 394/91 e s.m.i., all'esecuzione degli interventi in oggetto come da documentazione presentata, secondo le modalità descritte nell'istanza di valutazione di incidenza e nel rispetto delle seguenti prescrizioni che valgono anche come misure di mitigazione di valutazione di incidenza ambientale:

1. dovrà essere ripristinato il cotico erboso nelle aree di cantiere non destinate alla viabilità. A tal fine potrà essere utilizzato fiorume proveniente dallo sfalcio delle praterie locali da posare direttamente sul terreno;

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.



Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Ing. Valentina Lepore